

*Allegato al Protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore del minore di età*

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ISTITUZIONE E TENUTA  
DELL'ELENCO DEI CURATORI SPECIALI E DEI CURATORI DEL MINORE**

**Vista** la riforma del processo civile, che ha preso avvio con la Legge n. 206 del 26.11.2021 e che presenta, tra gli aspetti più qualificanti, gli interventi sul processo di famiglia e minorile;

**Visto**, in particolare, che uno dei temi su cui la riforma interviene in maniera più innovativa riguarda la nomina del Curatore Speciale e del Curatore del minore, e nello specifico le modifiche apportate alle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 c.p.c., applicabili ai procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022;

**Visto** che le ipotesi di nomina in cui l'Autorità Giudiziaria deve o può nominare il Curatore Speciale ed il Curatore del minore sono state tipizzate, ferma la necessità della nomina del Curatore Speciale nell'ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, così come disposto dalle modifiche apportate ai primi due commi dell'art. 78 c.p.c., in cui si distingue fra ipotesi obbligatorie e facoltative di nomina del Curatore Speciale del minore (cfr. art. 1, commi 30 e 31, lett. a), L. 206/2021), nonché la necessità della nomina del Curatore del minore allorché, all'esito dei procedimenti civili, siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale;

**Vista** la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, che all'Articolo 3 espressamente prevede *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente"*;

**Vista** la Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in vigore internazionale dal primo luglio 2000, ratificata in Italia con la Legge 20 marzo 2003, n. 77, in vigore dal primo novembre 2003;

**Viste** le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate dai 47 membri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, in cui espressamente si legge;

**"Formazione di professionisti.** Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi. I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero essere formati altresì per comunicare con bambini di ogni età e fase di sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità.

**Approccio multidisciplinare.** Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.

Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con e per i minori (quali avvocati, psicologi, medici, agenti di polizia, funzionari dell'immigrazione, operatori sociali e mediatori) nell'ambito di procedimenti o interventi che coinvolgono o interessano i minori, al fine di fornire tutto il sostegno necessario a coloro che adottano decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori in una determinata causa";

**Considerato** che il Curatore Speciale ed il Curatore del minore dovrebbe avere competenze, non solo in ambito giuridico, ma anche psicologico;

**Viste** le Raccomandazioni per gli Avvocati Curatori Speciali dei minori, del Consiglio Nazionale Forense del giugno 2022;

**Ritenuto** utile, opportuno e necessario predisporre per gli Uffici Giudiziari del Circondario di Catania un Elenco contenente i nominativi degli Avvocati professionalizzati e qualificati a svolgere la funzione di Curatore Speciale e di Curatore del minore;

**In attesa** di una specifica disciplina in materia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha deliberato l'istituzione dell'**Elenco dei curatori speciali e dei curatori dei minori**, ai fini della disciplina della tenuta del predetto elenco, prevede quanto segue.

#### **art. 1 - ELENCO DEI CURATORI SPECIALI E DEI CURATORI DEL MINORE**

L'Elenco Curatori Speciali e dei Curatori dei soggetti minori di età è istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catania. Il COA provvederà a trasmetterlo al Presidente della Corte d'Appello di Catania, al Presidente del Tribunale Ordinario di Catania ed al Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

#### **art. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania:

1. realizza anche in collaborazione con l'Università di Catania e le maggiori associazioni rappresentative del settore del diritto di famiglia e minorile un Corso di formazione per avvocati finalizzato a fornire una preparazione multidisciplinare per lo svolgimento della funzione di curatore speciale e di curatore del minore della durata di 50 ore con esame finale;
2. realizza altresì, in via transitoria, un ulteriore corso di formazione di 10 ore con esame finale - quale integrazione formativa al fine di consentire l'iscrizione all'albo agli avvocati che hanno già acquisito un corso della durata di 40 ore;
3. esamina le richieste di iscrizione agli Elenchi dei Curatori Speciali e dei Curatori tenendo conto dei requisiti previsti nel successivo art. 3;
4. trasmette agli Uffici Giudiziari gli elenchi aggiornati degli Avvocati in possesso dei requisiti previsti al successivo art.3.

#### **art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

##### **3.1Requisiti necessari:**

- anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Catania di almeno 5 (cinque) anni;
- non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- non avere subito condanne penali definitive per reati non colposi ed in ogni caso possedere i requisiti di iscrizione all'albo di cui all'art. 17, lett. h), della legge professionale forense;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia di crediti formativi;
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione di polizza RC professionale adeguata ai parametri di legge.

### 3.2. Qualificazione professionale

Avranno diritto a essere inseriti nell'Elenco gli Avvocati di Catania che:

- a) abbiano frequentato proficuamente un corso di formazione specialistico per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale e di Curatore del minore organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, di durata non inferiore a ore 50 con esame finale ed aver patrocinato almeno 8 procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori negli ultimi 5 anni (nel computo degli 8 procedimenti, potranno allegarsi anche procedimenti di negoziazioni assistite in materia di famiglia e minori in un numero non superiore a 2);
- b) in via transitoria, fino al 31.12.2025, hanno diritto altresì ad essere iscritti nell'elenco, gli avvocati che, alternativamente:
  - abbiano frequentato proficuamente un corso di formazione specialistico per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, di durata non inferiore a ore 40 con esame finale ed aver patrocinato almeno 10 procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori negli ultimi 5 anni; potranno allegarsi anche procedimenti di negoziazioni assistite in materia di famiglia e minori, in un numero non superiore a 2.
  - abbiano frequentato corsi-seminari di aggiornamento in diritto di famiglia e/o dei minori organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, che includano nel programma specifiche tematiche relative allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore della **durata complessiva di almeno 12 (dodici) ore nell'arco di un anno**, abbiano assunto almeno 10 (dieci) incarichi con funzioni di Curatore Speciale del minore in ambito civile, nell'ultimo triennio; abbiano patrocinato almeno 8 procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori negli ultimi 3 anni (nel computo degli 8 procedimenti, potranno allegarsi anche procedimenti di negoziazioni assistite in materia di famiglia e minori in un numero non superiore a 2).

#### Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di inserimento nell'Elenco dovrà essere, redatta su apposito modello predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Catania, reperibile sul sito internet istituzionale, e dovrà essere trasmessa secondo le indicazioni e le modalità ivi indicate.

La domanda dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, recapiti telefonici e telematici del

professionista, nonché l'indicazione di disponibilità alla nomina nei procedimenti civili e/o nei procedimenti penali.

La domanda dovrà contenere l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'inserimento, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata della relativa documentazione nell'ipotesi di iscrizione a seguito di frequenza di Corsi specialistici.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione del numero di incarichi di curatore speciale in corso, con indicazione dell'Autorità Giudiziaria e del numero di ruolo.

L'Avvocato in possesso di ulteriori competenze multidisciplinari in materia di famiglia e minori potrà indicarle allegando la relativa documentazione.

Il C.O.A. procederà all'esame della domanda e degli allegati, ed alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, salvo richiesta di documentazione integrativa.

#### **Art. 5 - OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO**

L'avvocato iscritto all'Elenco dei Curatori Speciali e dei Curatori deve conseguire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione almeno 12 (dodici) crediti formativi di aggiornamento permanente nella materia del diritto di famiglia e/o minorile.

L'avvocato iscritto secondo il regime transitorio di cui all'art.3 punto 2 lett.b), entro il 31.12.2025, ai fini della permanenza dell'albo dovrà possedere e documentare i requisiti previsti dall'art.3 punto n.1.

I crediti possono essere così conseguiti, previa certificazione della commissione formazione del C.O.A. e/o del C.N.F. .

- partecipazione a corsi o seminari in materia specialistica accreditati dal C.O.A. o dal C.N.F.;
- relazione, lezione o seminario o corso in materia specialistica accreditato dal C.O.A. o C.N.F.;
- pubblicazione articoli in materia specialistica.

Ai fini della formazione continua, il C.O.A. terrà corsi di aggiornamenti pratici in forma di seminario per tutti gli iscritti all'elenco.

#### **Art 6. TENUTA DELL'ELENCO**

L'Elenco:

- riporta il domicilio professionale ed i recapiti telefonici e telematici del professionista;
- è inserito sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania ed è liberamente consultabile;

- è aggiornato semestralmente e trasmesso dal C.O.A al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania ed al Presidente del Tribunale di Catania.

La tenuta dell'Elenco compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che provvede all'inserimento ed alla cancellazione degli Avvocati professionalizzati e qualificati nell'Elenco.

In ogni caso il C.O.A. procederà, con cadenza annuale, alla revisione dell'Elenco ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nello stesso.

### **Art. 7. ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

Il C.O.A., su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre la cancellazione di un Avvocato inserito nell'Elenco qualora l'iscritto

- non rispetti gli obblighi di aggiornamento permanente di cui al precedente art. 4;
- nel corso di un anno, rifiuti per 2 (due) volte di assumere la nomina di Curatore Speciale del minore senza giustificato motivo;
- sia condannato con sentenza definitiva per reati non colposi ovvero sia destinatario di provvedimento disciplinare definitivo superiore all'avvertimento;
- cessi di detenere i requisiti previsti nel presente Regolamento (art.3) per l'inserimento nell'Elenco.

La cancellazione dovrà essere preceduta dalla richiesta di chiarimenti all'interessato, previa convocazione da parte del Consiglio dell'Ordine. L'Avvocato potrà impugnare il provvedimento secondo quanto previsto dalla Legge 247/2012.

La cancellazione del nominativo dall'Elenco sarà deliberata dal C.O.A. di Catania e tempestivamente comunicata al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania ed al Presidente del Tribunale di Catania, per il relativo aggiornamento.